



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE – U.T.G.

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile

AOSTA

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

e, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

OGGETTO: Trasporto di armi comuni da sparo. Indicazioni applicative.

Seguito:

- a) n. 559/C-3159-10100(1) del 17 febbraio 1998;
- b) n. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12 settembre 2018;
- c) n. 557/PAS/U/017550/10175(1), del 24/10/2013.

1. Premessa

Il quadro normativo concernente la disciplina del trasporto delle armi comuni da sparo è oramai consolidato e trova i suoi riferimenti applicativi nella ormai ventennale circolare indicata a seguito *sub a*).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Sul tema è poi intervenuto il decreto legislativo n.104/2018, della cui portata innovativa si è dato conto con l'atto di indirizzo a seguito *sub b)*, al quale, pertanto, si fa rinvio.

In questa sede, preme, invece, focalizzare l'attenzione su taluni aspetti connessi al trasporto delle armi comuni da sparo che, nel corso del tempo, hanno registrato specifici approfondimenti ovvero hanno originato quesiti, ai quali si intende dare riscontro con il presente atto di indirizzo.

2. *Regime fiscale dell'avviso di trasporto da parte dei collezionisti.*

Una questione che si intende rappresentare attiene all'esito degli approfondimenti raggiunti sul regime fiscale connesso all'avviso di trasporto prodotto dai titolari di licenza di collezione per armi comuni da sparo che intendano trasportare armi al poligono per la relativa prova di funzionamento.

In particolare, il Garante del Contribuente – Ufficio Piemonte ha inteso acquisire elementi circa l'obbligo di apporre la marca da bollo sull'avviso di trasporto di cui all'art. 34 TULPS, ai fini dell'attività di cui all'art. 10, comma 9-bis, della legge n.110/75 ed ha interessato l'Agenzia delle Entrate.

Con il parere che si allega in copia (**All.1**), l'Agenzia ha confermato la precedente risoluzione del 30 aprile 1973, n. 415502, nella quale si era espressa nel senso di ritenere gli avvisi di trasporto delle armi soggetti all'imposta di bollo soltanto in caso d'uso, vale a dire quando gli atti in parola sono presentati all'Ufficio delle entrate per la registrazione.

Premesso che dal 1 gennaio 1973 la materia relativa al tributo di bollo è regolata in modo organico dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'Agenzia delle Entrate rileva come la Parte II dell'Allegato A-Tariffa, relativa agli "Atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso", all'art. 45 (oggi art. 27), preveda espressamente gli "Atti e documenti da chiunque provenienti che, secondo le vigenti disposizioni legislative o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio o attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità". Attesa la genericità della locuzione "Atti e documenti da chiunque provenienti", rilevata dalla stessa Agenzia, essa ritiene che "il visto apposto sugli avvisi per il trasporto delle armi e le licenze di esportazione delle armi, quali atti che devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio, debbano considerarsi rientranti nella sfera di applicazione dell'art. 45 in parola e, pertanto, assoggettabili a bollo soltanto in caso d'uso".

Se ne deve concludere, pertanto, che l'avviso di trasporto presentato ai sensi dell'art. 34, primo e secondo comma, TULPS dal titolare di licenza di collezione di armi comuni da sparo non dovrà essere corredato dalla marca da bollo, in quanto l'atto in parola non rientra tra quelli che devono essere presentati all'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Di contro, il principio non può e non potrebbe trovare applicazione al trasporto delle armi effettuato dal titolare di porto d'armi, in quanto la licenza posseduta lo abilita *ex se* al trasporto delle armi, senza necessità di ulteriori formalità.

Ciò premesso, si rappresenta che le presenti indicazioni vanno ad integrare le direttive contenute nell'atto di indirizzo n. 559/C-3159-10100(1) del 17 febbraio 1998, ad oggetto "Trasporto di armi comuni da sparo", che conservano, tuttora, la piena attualità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

3. *Quesiti in materia di trasporto di armi.*

Si coglie qui l'occasione per dirimere un'ulteriore questione rappresentata, concernente l'individuazione della Questura competente a ricevere l'avviso di cui all'art. 34 TULPS, nel caso in cui il trasporto delle armi debba avvenire verso una località posta in una provincia diversa da quella di partenza e riguardi anche il viaggio di ritorno "in sede".

E' il caso del privato che, ai sensi dell'art. 10, comma 9-bis, della legge n. 110/75, deve effettuare la prova di funzionamento di un'arma detenuta in collezione e chiedi di poterla trasportare in un poligono ubicato al di fuori della provincia dalla quale partono le armi e, quindi, verso un ambito territoriale sottratto alla competenza della Questura cui deve invece indirizzarsi l'avviso di trasporto ai sensi dell'art. 50, primo comma, del R.D. n. 635/1940.

Infatti, l'art. 50 del R.D. n. 635/1940 prevede che l'avviso debba essere presentato al Questore della provincia dalla quale le armi sono spedite.

La questione è stata posta in particolare con riferimento all'avviso di trasporto per il rientro delle armi nella provincia di partenza ed ha riguardato l'individuazione dell'Autorità di p.s. deputata a ricevere questo secondo avviso e competente a determinarsi.

In assenza di disposizioni volte a regimentare esplicitamente la materia, si ritiene che la tematica debba essere affrontata, sulla base del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che impone di individuare la soluzione da applicare in quello che consente di salvaguardare gli interessi pubblici protetti dalla norma con il minimo sacrificio possibile per l'interessato.

In questo senso, valorizzando il lato testuale del cennato art. 50, primo comma, del R.D. n. 635/1940 si ritiene che, nelle ipotesi in commento, occorra attenersi alla linea per cui, nei casi di specie, l'utente può effettuare il trasporto sia in andata che in ritorno, presentando l'avviso di trasporto alla Questura di partenza. Quest'ultima provvederà ad effettuare la comunicazione alla Questura di destinazione delle armi e, salvo diverso avviso, ad apporre il visto sul documento di trasporto con riferimento ad entrambe le tratte.

Con l'occasione appare opportuno tornare a richiamare l'attenzione sulle soluzioni individuate relativamente ad un'altra questione pure frequentemente prospettata.

Il tema riguarda i titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro Stato dell'U.E. interessati all'esercizio di attività sportiva, ai quali, come è noto, è consentito trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce), in ossequio al disposto dell'art. 4 del D.M. 5 giugno 1978, come modificato dal D.M. 30 ottobre 1996, n. 635.

Detto articolo prevede che l'importazione temporanea di armi e munizioni al seguito di soggetti partecipanti a gare di tiro a segno o di tiro al volo o ad altre gare autorizzate dagli organi sportivi è ammessa previa presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione rilasciata dall'Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana del tiro a volo. Per i residenti in un



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

altro Stato dell'Unione Europea, in possesso della Carta europea d'arma da fuoco, come è noto, non è richiesto che la menzionata dichiarazione sia vistata dagli uffici della polizia di frontiera.

Con riguardo a tale disposto normativo, è stato chiesto di conoscere se siano da ritenersi valide per i fini suindicati le sole dichiarazioni in merito alle gare, alle armi ed alle munizioni prescritte rilasciate dall'Unione italiana tiro a segno o dalla Federazione italiana tiro a volo.

Sul punto, si è già in passato avuto modo di esprimersi con circolare n. 557/PAS/U/017550/10175(1) del 24/10/2013, indicata a seguito *sub c)*, con la quale è stato espresso l'orientamento per cui sono da ritenersi valide le dichiarazioni fornite, oltre che dall'U.I.T.S. e dalla F.I.T.A.V., anche da altre associazioni sportive di tiro riconosciute o affiliate al C.O.N.I..

^^^^^^^^^^

Al fine di garantire la massima diffusione degli orientamenti qui formulati, i sigg.ri Prefetti sono pregati di voler partecipare, nelle forme ritenute più opportune, i contenuti della presente circolare alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le associazioni di categoria interessate.

Si rappresenta, altresì, che il presente atto di indirizzo sarà pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla trasparenza amministrativa.

L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento, come di consueto, resta a disposizione per eventuali ulteriori contributi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta

LT